Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 112 del 16 maggio 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 maggio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

LEGGE 11 aprile 1955, n. **379.**

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

LEGGE 11 aprile 1955, n. **380.**

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379.

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato: « Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

Art. 2.

Nei riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza che potrà competere a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti delle Casse stesse. La valutazione dei successivi servizi resi con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per il personale salariato non contemplato dall'art. 2, in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, alle dipendenze degli enti indicati negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e negli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, l'obbligo della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a partire dalla istituzione della Cassa stessa, si accerta in base alle preesistenti norme stabilite in materia per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali con il citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e le successive modificazioni.

L'obbligo dell'iscrizione non sussiste per il personale contemplato dal comma precedente, che, alla data indicata nel comma stesso, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, oppure goda di retribuzione annua contributiva — da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo — inferiore a lire 90.000, nonchè per il predetto personale che abbia prestato servizio per il quale, pur essendovi stato l'obbligo di iscrizione, con il concorso di uno degli enti indicati nel primo comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, non trovino però applicazione le norme concernenti la ricongiunzione dei servizi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e agli articoli 15, 16, 17, 18 e 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Per il personale di cui al precedente comma, qualora vi sia l'assenso dell'ente presso il quale esso presta servizio, sussiste la facoltà della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.

Art. 4.

La Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, di cui all'art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, viene eretta in ente morale con la denominazione « Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate », rimanendo amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 5.

Nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate non è obbligatoria quando la retribuzione annua contributiva, da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12 e 13, risulti inferiore a lire 90.000.

Nei riguardi del personale iscritto o con obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, continuerà ad essere effettuata l'iscrizione, rispettivamente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti, anche nel caso di retribuzione annua contributiva di importo inferiore a lire 90.000.

Ai fini della contribuzione a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per il personale di cui al comma precedente la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considererà come inferiore all'importo della retribuzione o dello stipendio goduto al 1° gennaio 1953 — da determinarsi nel modo indicato, rispettivamente, all'art. 23 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 22 della legge 25 luglio 1941, n. 934, o all'art. 8 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 — aumentato del 30 per cento e di lire 150 mila. Qualora detta retribuzione o stipendio al 1° gennaio 1953 risulti superiore a lire 2.000.000 e sia comprensiva della

indennità di carovita o di indennità analoga e di eventuali competenze accessorie, la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considererà come inferiore a tale retribuzione o stipendio aumentata soltanto del 10 per cento e di lire 30.000.

CAPO II.

Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 6.

L'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, che, dopo almeno un anno compiuto di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per una delle cause indicate, rispettivamente, alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 32 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 o alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 35 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, consegue il diritto alla indennità diretta una volta tanto.

Consegue pure il diritto all'indennità di cui al comma precedente, ridotta però, nella misura, ad un terzo, l'iscritto, che, dopo almeno cinque anni di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per dimissioni o per altre cause diverse da quelle menzionate nel comma precedente.

Art. 7.

Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in poi, sia cessato o cessi dal servizio:

a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente art. 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera *a*);

c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere *a*) e *b*).

Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera *c*) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.

Art. 8.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, nel caso di iscritto che muore in attività di servizio o che muore entro un triennio dalla cessazione senza aver conseguito il diritto all'indennità di cui al primo comma dell'art. 6 o alla pensione di cui all'art. 7, alla vedova e agli altri superstiti indicati nell'art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 compete:

a) l'indennità indiretta una volta tanto, quando il servizio utile sia stato di almeno un anno e non superiore ad anni 14;

b) la pensione indiretta, quando il servizio utile sia stato di almeno 15 anni;

c) la pensione indiretta di privilegio, qualunque sia stata la durata del servizio utile, quando la morte dell'iscritto è conseguente ad uno degli eventi di servizio considerati dalla lettera *c*) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Per il conseguimento del diritto all'indennità o alla pensione indiretta di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nel citato art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. E' ridotto, però, ad un anno il periodo minimo di stato coniugale richiesto dal primo comma del predetto art. 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto ed, insieme, di mancata nascita di prole, benchè postuma.

Per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta di privilegio devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nell'art. 40 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto.

Art. 9.

Per stabilire il diritto al conseguimento della riversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'art. 8.

Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione dell'esercizio del diritto a conseguire l'indennità una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione già conseguita, si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Art. 10.

Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall'art. 1 della

legge 26 novembre 1953, n. 877, e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2 sopra citato.

Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a sè stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni.

Art. 11.

Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera *a*) dell'articolo 8, viene calcolata detraendo dal relativo importo quello eventuale già corrisposto all'iscritto, nella forma di indennità diretta ridotta, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6. Quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera *b*) dello art. 8 per la concessione della pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità ridotta corrisposta all'iscritto venga rifusa, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

CAPO III.

Retribuzione contributiva e determinazione della pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 12.

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

A partire dal 1° gennaio 1954 in poi, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva dell'iscritto, al fine di stabilire l'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza, prendendo a base il trattamento economico goduto all'inizio di ciascun anno. Detta retribuzione viene arrotondata di 10.000 in 10.000 lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.

Per determinare la retribuzione annua contributiva, si considera soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte non sarà riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attività di servizio, essa sarà considerata come costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennità di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennità di presenza computata per 280 giornate l'anno, l'indennità di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennità di caropane in un importo annuo comunque non superiore a lire 6240, la tredicesima mensilità, gli altri eventuali elementi — costitutivi della retribuzione — fissi e ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.

Art. 13.

Nel caso di iscritto che alla data del 1° gennaio si trovi temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico — ragguagliato all'intero anno — goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, però, essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti — stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorità tutorie — eventualmente intervenuti fino al 1° gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.

Per il nuovo iscritto o per il reiscritto nel corso dell'anno, la retribuzione contributiva riferibile allo anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla data di assunzione o di riassunzione in servizio.

Art. 14.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio, che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamene prestato:

il periodo intercorrente dalla data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese;

il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione.

Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente art. 19:

le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese;

le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute alla fine del mese.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua contributiva è pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo, l'importo dei contributi dovuti alle Casse è calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso.

Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo.

Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.

Art. 15.

A partire dal 1° gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti.

A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dello iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti.

Art. 16.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni iscritto, al fine della determinazione della pensione teorica, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua pensionabile, il cui importo è pari a quello della retribuzione annua contributiva diminuito di lire 60.000 destinate alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita dall'art. 10.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua pensionabile è pari alla retribuzione annua contributiva di cui al terzo comma dell'art. 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma dello stesso art. 14.

Art. 17.

Per ciascun iscritto, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita al 1° gennaio 1954, da determinarsi seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo. L'importo di tale retribuzione in nessun caso può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5.

Ai soli fini della determinazione della quota di pensione teorica di cui al precedente comma il periodo dei servizi utili anteriori al 1° gennaio 1954 si arrotonda ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore ai sei mesi. Per tale periodo si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante il cui importo risulta dal prodotto del coefficiente della tabella *E* unita alla presente legge corrispondente agli anni del periodo stesso per la retribuzione annua contributiva di cui al precedente comma diminuita di lire 60.000.

La retribuzione annua pensionabile, da attribuirsi per il servizio utile prestato durante l'anno 1954, si determina in base alla retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente seguendo i criteri indicati nell'art. 16.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi precedenti, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1954 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti, a partire dal 1° gennaio 1954 in poi, si considera inefficace, anche quando le deliberazioni stesse siano state approvate dalle autorità tutorie. Non sussiste, però, la inefficacia del suddetto effetto retroattivo nei casi in cui le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o a categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da nuovi regolamenti organici.

Art. 18.

Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1° gennaio 1954 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 17, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi di diversa durata si effettua separatamente la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuirsi per le rispettive durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano pari alle corrispondenti retribuzioni annue contributive, esclusa quella relativa al servizio simultaneo di durata maggiore, che si considera pari alla corrispondente retribuzione annua contributiva diminuita di lire 60.000. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.

Art. 19.

Per ogni iscritto, la pensione teorica si determina prendendo per base la successione degli importi delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile. Il calcolo si effettua mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella *A* unita alla presente legge.

Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica risultante in applicazione del precedente comma deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici prevista, rispettivamente, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 20.

Per ciascun iscritto di cui all'art. 17 che alla data da cui ha effetto la presente legge abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, si determina relativamente ai servizi utili anteriori al 1° gennaio 1954, e con riferimento a tale data:

a) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed aumen-

tata di un dodicesimo del suo importo, escludendo in ogni caso qualsiasi maggiorazione relativa alla valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici, nonchè l'assegno supplementare;

b) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della tabella *A*, annessa, rispettivamente, al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, in corrispondenza di una retribuzione annua costante di lire novantamila e di un'aliquota di 0,115 di tale retribuzione destinata alla formazione della detta quota di pensione;

c) la quota di pensione teorica risultante in applicazione del primo comma dell'art. 19.

Qualora la somma delle quote di cui alle lettere *a*) e *b*) risulti superiore alla quota di cui alla lettera *c*), all'iscritto si attribuisce l'importo più favorevole come quota di pensione teorica al 1° gennaio 1954, riferibilmente ai servizi utili valutabili fino a tale data, apportando un proporzionale aumento alla retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo indicato al comma secondo dell'art. 17.

CAPO IV

Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 21.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è data facoltà, agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi comunque prestati e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:

a) i servizi e i periodi indicati al comma primo dell'art. 67 e dell'art. 69 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

b) i servizi indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;

c) i servizi resi agli enti di cui agli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e di cui all'articolo 39 della presente legge.

La limitazione del riscatto al predetto massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge, ferme rimanendo in tale caso, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 73 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Art. 22.

I servizi e i periodi di cui all'art. 21, che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, nel caso in cui le relative domande non siano di data anteriore al 1° gennaio 1954, sono valutati, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.

Art. 23.

Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di publicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 24 e 25.

I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:

a) nel periodo anteriore alla data d'inizio del servizio utile;

b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, però, le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera *b*) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi del primo comma dell'art. 14.

Ad ognuno dei distinti periodi predetti, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione pensionabile, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade tale data.

Art. 24.

In base alle retribuzioni pensionabili attribuite ai periodi di cui all'art. 23 e tenendo presenti la durata e l'epoca dei periodi stessi, si determina, per ciascuno di essi, la relativa quota di pensione teorica riferita alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto.

Il contributo da versarsi in una sola volta per la validità del riscatto è pari al prodotto della somma delle quote di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50.

Qualora sia richiesto il pagamento rateale, il computo del relativo contributo mensile posticipato si effettua mediante l'applicazione della tabella *C* con le relative norme allegata alla presente legge. Il pagamento può essere concesso per un periodo in anni interi non superiore al doppio di quello riscattato e in nessun caso superiore ad anni quindici.

Art. 25.

Per le domande di riscatto presentate nel periodo dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge, i relativi contributi, calcolati secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24, sono ridotti del quindici per cento.

Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al 1° gennaio 1954, i relativi contributi si determinano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda, applicando le norme stesse anche per la valutazione in anni interi del servizio ammesso a riscatto.

I servizi e i periodi, per i quali l'ammissione a riscatto sia stata adottata con deliberazione anteriore alla data di pubblicazione della presente legge, si conside-

rario, ad ogni effetto, come altrettanti servizi utili e ad essi si attribuiscono le retribuzioni annue pensionabili di cui all'ultimo comma del precedente art. 23.

Art. 26.

Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'art. 19, nei casi di periodi di riscatto contemplati alla lettera *b*) dell'art. 23, qualora nello stesso anno solare — intermedio tra quello della data di inizio e quello di cessazione dal servizio utile — vi sia una parte ammessa a riscatto ed una parte già considerata come utile nel modo indicato al comma primo dell'articolo 14, entrambe espresse in mesi interi, per tale anno si attribuisce, come retribuzione pensionabile, la somma delle due rispettive aliquote della retribuzione pensionabile ragguagliata all'intero anno risultante in applicazione del primo comma dell'art. 16.

Per l'iscritto avente servizio utile anteriore al 1° gennaio 1954, i servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto sono considerati come immediatamente precedenti tale servizio utile. All'intera durata dei predetti servizi o periodi si attribuisce la retribuzione pensionabile annua costante risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 17, comma secondo, e 18.

Art. 27.

Per ogni iscritto, la misura del trattamento di quiescenza è determinata, in applicazione dei seguenti articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, prendendo per base la relativa pensione teorica, riferita alla data della cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato agli articoli 19 e 20.

Art. 28.

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto o dell'indennità indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell'art. 6 e alla lettera *a*) dell'art. 8, è pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente art. 27 per il coefficiente fisso 7,85.

Art. 29.

L'importo annuo lordo della pensione diretta, comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877, è pari alla pensione teorica di cui all'art. 27.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio è pari a quello determinato in applicazione del comma precedente aumentato di un decimo.

Art. 30.

L'importo annuo lordo della pensione diretta — e così pure quello della pensione diretta di privilegio — in nessun caso può superare la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore ai due terzi della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente.

Art. 31.

Nel caso di iscritto che alla data della cessazione dal servizio presta servizi simultanei, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 30, la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione stessa si determina secondo le norme indicate ai commi seguenti.

Per ciascun servizio simultaneo, con riferimento alla data di cessazione, si determinano:

la durata espressa in mesi, computando la frazione per un mese intero;

la rispettiva retribuzione annua contributiva.

Si considerano per intero le retribuzioni annue contributive relative ai servizi resi per almeno 120 mesi e, per un'aliquota — pari alla frazione avente per numeratore il numero dei mesi di servizio e per denominatore 120 — quelle relative ai servizi resi per un numero di mesi inferiore a 120.

Nel caso contemplato dal comma primo, si attribuisce all'iscritto come ultima retribuzione annua pensionabile quella che risulta dalla somma delle retribuzioni annue contributive di cui al comma precedente diminuita di lire 60.000.

Art. 32.

L'importo annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso, nonchè quello della riversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio si determinano, in base al corrispondente importo della pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni.

La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui all'art. 30 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data da cui ha effetto la presente legge e quella di pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, in nessun caso può essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme contenute nella presente legge.

Art. 33.

A partire dal 1° gennaio 1954, sui versamenti volontari di cui all'art. 26 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 17 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 25 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si computano gli interessi composti del 4,75 per cento annuo — i cui valori unitari sono riportati nella tabella *D* allegata alla presente legge — per il periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi sono stati effettuati e la fine del mese della cessazione dal servizio.

Nel caso in cui il titolare al quale venga conferita la pensione chieda che il capitale costituito con i depo-

siti volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, l'importo dell'assegno stesso si determina in base ai valori delle annualità vitalizie riportati nella tabella *B* unita alla presente legge.

CAPO V.

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Art. 34.

La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, assume la denominazione di Cassa per le pensioni ai sanitari.

Gli assistenti e gli aiuto degli Istituti ospedalieri contemplati dalla lettera *d*) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che godano di retribuzione annua non inferiore a lire 84.000 e che prestino servizio ad enti con entrate effettive ordinarie annue di almeno lire un milione e cinquecentomila, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo stesso, si siano iscritti o si iscrivano alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sono tenuti al pagamento del solo contributo personale, mentre la rimanente parte del contributo complessivo è a carico dei predetti enti.

Le disposizioni di cui al precedente comma hanno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. Per i sanitari di cui al comma stesso, che si iscriveranno facoltativamente da tale data in poi, l'iscrizione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il contributo di riscatto, calcolato secondo le norme stabilite in materia per la Cassa per le pensioni ai sanitari, è ridotto ad un terzo per la parte che si riferisce ai servizi contemplati dalla lettera *d*) del citato art. 8 resi anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Art. 35.

I sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualità vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualità predetta.

La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualità di sovraintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'art. 3, comma primo, purchè essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino l'esercizio della professione medico-chirurgica e non abbiano facoltà, in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi, di esplicare fuori servizio tale esercizio.

Art. 36.

I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) in servizio con regolare rapporto d'impiego alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente assunti dall'Istituto stesso, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 35, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con effetto dalla data di assunzione.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla Cassa per le pensioni ai sanitari i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi nella qualità di sanitario alle dipendenze dell'I.N.A.D.E.L. anteriormente alla data di pubblicazone della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione del comma precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari.

Art. 37.

Gli asili d'infanzia eretti in enti morali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o se riunite in un'unica amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo annuo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000 non sono obbligati ad iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate le proprie rispettive categorie di personale assunto a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facoltà di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 38.

L'insegnante di asilo d'infanzia con retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge è obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purchè l'asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000. Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di iscrizione alla Cassa, l'asilo è tenuto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'art. 15.

Art. 39.

Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla

data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al primo comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.

Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.

La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia — con la istituzione delle quali, pur conservando l'unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l'originaria Fondazione Querini Stampalia di Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 — nonchè l'ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n. 2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente agli Istituti di previdenza.

Art. 40.

Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi.

Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni.

Art. 41.

In nessun caso è consentito di ottenere la trasformazione in indennità una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma primo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per l'iscritto che, dopo aver conseguito il diritto alla pensione, continui l'iscrizione o si reiscriva agli Istituti di previdenza.

Il minimo di cinque anni di servizio previsto dall'ultimo comma del citato art. 26, ai fini del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto nei casi di cessazione definitiva dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, i trattamenti di quiescenza nella forma della pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, nonchè quelli, relativi ai casi di cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, saranno corrisposti integralmente, nei loro importi spettanti, anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti trattamenti ed a partire dalla data sopradetta abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 42.

Al fine di stabilire il conseguimento del diritto alla pensione diretta di privilegio e alla pensione indiretta di privilegio, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e all'art. 8, lettera *c*) e ultimo comma.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'evento che si verifica in occasione del servizio si considera come avvenuto per causa di servizio.

Art. 43.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Sezione seconda — nel caso di pensione diretta di privilegio, per gli iscritti agli Istituti stessi, in base all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, da accertarsi con riferimento alla data della cessazione dal servizio, stabilisce se le lesioni ed infermità rientrino tra quelle contemplate dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. In caso affermativo, il predetto Consiglio assegna al titolare della pensione diretta di privilegio la rispettiva categoria e, per i superinvalidi, ne attribuisce l'ascrizione ad una delle lettere di cui alla tabella *E* annessa alla legge sopra citata. A tali fini, il Consiglio di amministrazione può chiedere il parere delle Commissioni mediche di cui agli articoli 103 e 104 della legge predetta.

Resta fermo che il Ministro per il tesoro stabilisce, a carico dei bilanci della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, compensi ed altre spese

necessarie per il funzionamento della prima e della seconda sezione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in conformità delle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883.

Art. 44.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concesso l'assegno di superinvalidità di cui ai commi primo e terzo dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, nella misura annua di esso stabilita, per le varie lettere, dalla tabella *E* annessa alla legge stessa. Su tale assegno, pagabile in dodici rate mensili posticipate, non compete la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, l'assegno di superinvalidità di cui al comma precedente è attribuito per quote, in conformità alle norme stabilite in materia dagli ordinamenti dei predetti Istituti.

Art. 45.

Le norme di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalità stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge citata.

Art. 46.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, nel caso di riscatto di servizi o periodi con pagamento del contributo a rate mensili posticipate, qualora l'iscritto agli Istituti di previdenza muoia in attività di servizio entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, la vedova — o gli orfani — con diritto all'indennità una volta tanto è tenuta al versamento alla rispettiva Cassa di un importo pari all'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data di morte dell'iscritto qualora il pagamento dei contributi stessi avesse avuto inizio dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda di riscatto. La vedova — o gli orfani — cui compete la pensione è tenuta al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso, il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente, con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

Nel caso di riscatto di servizi o periodi deliberato a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quando la domanda sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dello iscritto agli Istituti di previdenza, il relativo contributo calcolato secondo le norme della rispettiva Cassa — dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione — è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

Art. 47.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la concessione del riscatto è deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Sezione seconda — in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione. Sono, invece, sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta.

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. 48.

Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di previdenza vacanti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere conferiti con le norme di cui al primo periodo dell'art. 2 della legge 25 marzo 1950, n. 167.

Art. 49.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni quattro anni compila il bilancio tecnico delle Casse per le pensioni ai sanitari, ai dipendenti degli enti locali, agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Per ciascuna delle dette Casse, il primo bilancio tecnico successivo alla data di pubblicazione della presente legge verrà compilato con riferimento:

al 1° gennaio 1955, per la Cassa sanitari;

al 1° gennaio 1956, per la Cassa dipendenti enti locali;

al 1° gennaio 1957, per la Cassa ufficiali giudiziari;

al 1° gennaio 1958, per la Cassa insegnanti.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Sezione seconda — è autorizzato a nominare, con proprio decreto, una Commissione di studio con l'incarico di proporre, in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico, al Ministro medesimo le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la rispettiva Cassa pensioni.

Art. 50.

La presente legge ha effetto col 31 dicembre 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ERMINI — TREMELLONI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *A*

1) La tabella *A* riporta, per le diverse durate di servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, espresse in anni e mesi, i valori delle pensioni teoriche riferite al termine delle predette durate e ad ogni lira di retribuzione annua pensionabile attribuita all'iscritto per le durate stesse.

2) Si indichi:

con 1, 2, ..., n, la successione degli anni solari durante i quali l'iscritto abbia svolto il servizio utile:

con R_1, R_2, ..., R_n, la successione delle retribuzioni pensionabili attribuite per ciascun anno, con l'avvertenza che, qualora l'iscritto nell'anno solare s $(1 < s < n)$ non abbia alcun mese di servizio utile, la relativa retribuzione R_s si considera pari a zero;

con u e v, rispettivamente, i numeri degli anni e dei mesi, esprimenti l'intera durata del servizio utile.

Inoltre, per l'iscritto che nell'anno solare n della cessazione dal servizio abbia m mesi di servizio utile, si indichi con $C_{a,m}$ il valore della tabella *A*, corrispondente ad anni a e mesi m.

3) La pensione teorica di cui all'art. 19, comma primo, da calcolarsi al termine del servizio utile si ottiene aggiungendo alla pensione teorica base, che risulterebbe direttamente dall'applicazione della presente tabella nell'ipotesi che la retribuzione annua pensionabile del primo anno solare, R_1, fosse rimasta costante per l'intera durata del servizio utile, gli incrementi riferibili alle successive variazioni della retribuzione, avvenute a partire da quella iniziale e alle rispettive durate intercorrenti tra le date di inizio delle variazioni stesse e quella della cessazione dal servizio.

Pertanto, la pensione teorica, P_n, nel caso in cui m sia inferiore a 12, è espressa dalla formula:

$$P_n = R_1 C_{u,v} + (R_2 - R_1) C_{n-2,m} + \dots + (R_{n-1} - R_{n-2}) C_{1,m} + (R_n - R_{n-1}) C_{0,m} = R_1 C_{u,v} + \sum_{s=2}^{s=n} (R_s - R_{s-1}) C_{n-s,m} \quad (1)$$

e, nel caso in cui $m = 12$, è espressa dalla formula:

$$P_n = R_1 C_{u,v} + (R_2 - R_1) C_{n-1,0} + \dots + (R_{n-1} - R_{n-2}) C_{2,0} + (R_n - R_{n-1}) C_{1,0} = R_1 C_{u,v} + \sum_{s=2}^{s=n} (R_s - R_{s-1}) C_{n-s+1,0} \quad (1')$$

4) Per ciascun iscritto, in base alla formula (1'), può calcolarsi, con la seguente espressione, la pensione teorica P_k riferita al termine del K^{mo} anno solare del servizio utile:

$$P_k = R_1 C_{k-1,t} + (R_2 - R_1) C_{k-1,0} + \dots + (R_k - R_{k-1}) C_{1,0}$$

in cui $C_{k-1,t}$ indica il valore della tabella *A* relativo alla durata del servizio utile in anni e mesi fino al termine del K^{mo} anno solare.

La pensione teorica riferita alla fine dell'anno solare successivo, P_{k+1}, può determinarsi con la formula ricorrente:

$$P_{k+1} = P_k \times 1{,}055 + R_{k+1} C_{1,0}$$

5) Ai fini della determinazione del contributo di riscatto in una sola volta, relativamente a ciascun periodo di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 23, si calcola:

1° la durata del periodo — a_1, m_1 — espressa in anni e mesi;

2° l'intervallo di tempo — a_2, m_2 — tra il termine del predetto periodo considerato nel modo indicato all'ultimo comma del citato art. 23 e la fine del mese di presentazione della domanda di riscatto;

3° la somma — a_3, m_3 — delle durate di cui ai numeri 1° e 2°;

4° la retribuzione annua pensionabile, R_c, da prendersi a base del riscatto, in applicazione del citato ultimo comma dell'art. 23.

Per il periodo suindicato, la quota di pensione teorica di cui al primo comma dell'art. 24 è data dalla espressione:

$$R_c \times (C_{a3,m3} - C_{a2,m2})$$

oppure, usando la tabella *D* dei montanti di una lira, dall'espressione:

$$R_c \times C_{a1,m1} \times 1{,}055^{\,a2 + \frac{m2}{12}} = R_c \times C_{a1,m1} \times 1{,}055^{a2} \times 1{,}055^{\frac{m2}{12}}$$

TABELLA *A*.

Pensioni teoriche riferite alla retribuzione annua pensionabile costante di una lira, risultanti dalla trasformazione in rendita, mediante il coefficiente fisso 9,40, del montante demografico-finanziario del contributo annuo di 10,5 centesimi, calcolato al tasso del 5,50 %.

Pensioni teoriche riferite alle diverse durate di servizio utile espresse in anni e mesi

Anni	SERVIZIO UTILE – MESI 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	—	0,00093	0,00187	0,00280	0,00375	0,00470	0,00565	0,00660	0,00756	0,00853	0,00950	0,01047
1	0,01145	0,01243	0,01342	0,01441	0,01540	0,01640	0,01740	0,01842	0,01943	0,02045	0,02147	0,02250
2	0,02353	0,02456	0,02560	0,02665	0,02770	0,02875	0,02981	0,03088	0,03195	0,03302	0,03410	0,03518
3	0,03627	0,03736	0,03846	0,03956	0,04067	0,04179	0,04290	0,04403	0,04515	0,04629	0,04742	0,04857
4	0,04971	0,05087	0,05203	0,05319	0,05436	0,05553	0,05671	0,05790	0,05909	0,06028	0,06148	0,06269
5	0,06390	0,06511	0,06634	0,06756	0,06880	0,07004	0,07128	0,07253	0,07378	0,07504	0,07631	0,07758
6	0,07886	0,08014	0,08143	0,08273	0,08403	0,08534	0,08665	0,08797	0,08929	0,09062	0,09196	0,09330
7	0,09465	0,09600	0,09736	0,09873	0,10010	0,10148	0,10286	0,10425	0,10565	0,10705	0,10846	0,10988
8	0,11130	0,11273	0,11417	0,11561	0,11706	0,11851	0,11997	0,12144	0,12291	0,12439	0,12588	0,12737
9	0,12887	0,13038	0,13189	0,13341	0,13494	0,13648	0,13802	0,13957	0,14112	0,14268	0,14425	0,14583
10	0,14741	0,14900	0,15060	0,15220	0,15381	0,15543	0,15706	0,15869	0,16033	0,16198	0,16363	0,16530
11	0,16697	0,16864	0,17033	0,17202	0,17372	0,17543	0,17715	0,17887	0,18060	0,18234	0,18408	0,18584
12	0,18760	0,18937	0,19115	0,19293	0,19473	0,19653	0,19834	0,20015	0,20198	0,20381	0,20566	0,20751
13	0,20937	0,21123	0,21311	0,21499	0,21688	0,21879	0,22069	0,22261	0,22454	0,22647	0,22842	0,23037
14	0,23233	0,23430	0,23628	0,23827	0,24026	0,24227	0,24428	0,24631	0,24834	0,25038	0,25243	0,25449
15	0,25653	0,25864	0,26072	0,26282	0,26493	0,26704	0,26917	0,27130	0,27345	0,27560	0,27776	0,27993
16	0,28212	0,28431	0,28651	0,28872	0,29095	0,29318	0,29542	0,29767	0,29993	0,30221	0,30449	0,30678
17	0,30908	0,31140	0,31372	0,31605	0,31840	0,32075	0,32312	0,32549	0,32788	0,33028	0,33268	0,33510
18	0,33753	0,33997	0,34242	0,34489	0,34736	0,34984	0,35234	0,35484	0,35736	0,35989	0,36243	0,36498
19	0,36755	0,37012	0,37271	0,37530	0,37791	0,38053	0,38317	0,38581	0,38847	0,39113	0,39381	0,39651
20	0,39921	0,40193	0,40465	0,40739	0,41015	0,41291	0,41569	0,41848	0,42128	0,42410	0,42692	0,42976
21	0,43261	0,43548	0,43836	0,44125	0,44415	0,44707	0,45000	0,45294	0,45590	0,45887	0,46185	0,46485
22	0,46786	0,47088	0,47392	0,47697	0,48003	0,48311	0,48620	0,48930	0,49242	0,49556	0,49870	0,50186
23	0,50504	0,50823	0,51143	0,51465	0,51788	0,52113	0,52439	0,52767	0,53096	0,53426	0,53758	0,54092
24	0,54427	0,54763	0,55101	0,55440	0,55781	0,56124	0,56468	0,56814	0,57161	0,57509	0,57860	0,58212
25	0,58565	0,58920	0,59276	0,59635	0,59994	0,60356	0,60719	0,61083	0,61450	0,61817	0,62187	0,62558
26	0,62931	0,63305	0,63682	0,64059	0,64439	0,64820	0,65203	0,65588	0,65974	0,66362	0,66752	0,67144
27	0,67537	0,67932	0,68329	0,68728	0,69128	0,69530	0,69934	0,70340	0,70748	0,71157	0,71568	0,71981
28	0,72396	0,72813	0,73232	0,73653	0,74075	0,74499	0,74925	0,75354	0,75784	0,76216	0,76650	0,77085
29	0,77523	0,77963	0,78405	0,78848	0,79294	0,79742	0,80191	0,80643	0,81097	0,81552	0,82010	0,82470
30	0,82932	0,83396	0,83862	0,84330	0,84800	0,85272	0,85747	0,86223	0,86702	0,87183	0,87666	0,88151
31	0,88638	0,89127	0,89619	0,90113	0,90609	0,91107	0,91608	0,92110	0,92615	0,93123	0,93632	0,94144
32	0,94658	0,95174	0,95693	0,96214	0,96737	0,97263	0,97791	0,98321	0,98854	0,99389	0,99927	1,00467
33	1,01009	1,01554	1,02101	1,02651	1,03203	1,03757	1,04314	1,04874	1,05436	1,06001	1,06568	1,07137
34	1,07710	1,08284	1,08862	1,09441	1,10024	1,10609	1,11197	1,11787	1,12380	1,12976	1,13552	1,14175
35	1,14778	1,15385	1,15994	1,16606	1,17220	1,17837	1,18457	1,19080	1,19706	1,20334	1,20965	1,21599
36	1,22236	1,22876	1,23518	1,24164	1,24812	1,25463	1,26117	1,26775	1,27434	1,28097	1,28763	1,29432
37	1,30104	1,30779	1,31457	1,32138	1,32822	1,33509	1,34199	1,34892	1,35588	1,36288	1,36990	1,37696
38	1,38405	1,39117	1,39832	1,40550	1,41272	1,41997	1,42725	1,43456	1,44191	1,44928	1,45670	1,46414
39	1,47162	1,47913	1,48368	1,49425	1,50187	1,50951	1,51719	1,52491	1,53268	1,54044	1,54826	1,55612
40	1,56401	1,57193	1,57989	1,58789	1,59592	1,60399	1,61209	1,62023	1,62840	1,63662	1,64487	1,65315
41	1,66148	1,66984	1,67823	1,68667	1,69514	1,70365	1,71220	1,72079	1,72942	1,73808	1,74678	1,75553
42	1,76431	1,77313	1,78199	1,79089	1,79983	1,80880	1,81782	1,82688	1,83598	1,84512	1,85431	1,86353
43	1,87279	1,88210	1,89144	1,90083	1,91026	1,91974	1,92925	1,93881	1,94841	1,95805	1,96774	1,97747
44	1,98725	1,99706	2,00692	2,01683	2,02678	2,03677	2,04681	2,05689	2,06702	2,07720	2,08742	2,09768
45	2,10799	2,11835	2,12875	2,13920	2,14970	2,16024	2,17083	2,18147	2,19216	2,20289	2,21367	2,22450
46	2,23538	2,24631	2,25728	2,26831	2,27938	2,29051	2,30168	2,31290	2,32418	2,33550	2,34687	2,35830
47	2,36978	2,38130	2,39288	2,40451	2,41620	2,42793	2,43972	2,45156	2,46346	2,47540	2,48740	2,49946
48	2,51156	2,52373	2,53594	2,54821	2,56054	2,57292	2,58535	2,59785	2,61039	2,62300	2,63566	2,64837
49	2,66115	2,67398	2,68687	2,69981	2,71282	2,72588	2,73900	2,75218	2,76542	2,77871	2,79207	2,80548
50	2,81896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA *B*.

Valori delle annualità vitalizie a pagamenti mensili posticipati e complete calcolate in base alla mortalità degli insegnanti pensionati (1895-1914) *aggiornata con quella della popolazione generale italiana Maschi* (1930-1932).

(Saggio d'interesse del 4,25 %)

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia
≤ 21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11,00	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15,00	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14,87	46	12,56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12,00	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA *C*.

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni degli iscritti che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di anni quindici.

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *C*.

1° Per ottenere il contributo rateale posticipato da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 24, si moltiplica il contributo di riscatto in una sola volta per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli iscritti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *B*, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077
30	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078
35	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078
36	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0073
37	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079
41	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079
42	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	000126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079
43	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080
44	0,0856	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,0128	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081
49	0,0857	0,0439	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,0131	0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132	0,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0166	0,0147	0,0133	0,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,0133	0,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089
59	0,0861	0,0444	0,0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,0134	0,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0135	0,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137	0,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,0138	0,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0139	0,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,0141	0,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,0143	0,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,0145	0,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,0148	0,0138	0,0130	0,0124	0,0119	0,0115	0,0112	0,0110
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,0150	0,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,0154	0,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0157	0,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0123
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0161	0,0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,0165	0,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0170	0,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0176	0,0167	0,0161	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0182	0,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA *D.*

Valori dei montanti di una lira calcolati ai tassi annui del 4,75 *e del* 5,50 *per cento*

Periodo in anni	Montanti 4,75 %	Montanti 5,50 %	Periodo in anni	Montanti 4,75 %	Montanti 5,50 %	Periodo in anni	Montanti 4,75 %	Montanti 5,50 %
1/12	1,00387	1,00447	11	1,66607	1,80209	32	4,41498	5,54726
2/12	1,00776	1,00896	12	1,74521	1,90121	33	4,62469	5,85236
3/12	1,01167	1,01348	13	1,82811	2,00577	34	4,84437	6,17424
4/12	1,01559	1,01801	14	1,91495	2,11609	35	5,07447	6,51382
5/12	1,01952	1,02256	15	2,00591	2,23248	36	5,31551	6,87209
6/12	1,02347	1,02713	16	2,10119	2,35526	37	5,56800	7,25005
7/12	1,02744	1,03172	17	2,20099	2,48480	38	5,83248	7,64880
8/12	1,03142	1,03634	18	2,30554	2,62147	39	6,10952	8,06949
9/12	1,03542	1,04097	19	2,41505	2,76565	40	6,39972	8,51331
10/12	1,03943	1,04563	20	2,52977	2,91776	41	6,70371	8,98154
11/12	1,04346	1,05030	21	2,64993	3,07823	42	7,02214	9,47553
1	1,04750	1,05500	22	2,77580	3,24753	43	7,35569	9,99668
2	1,09726	1,11302	23	2,90765	3,42615	44	7,70508	10,54650
3	1,14938	1,17424	24	3,04577	3,61459	45	8,07108	11,12655
4	1,20397	1,23882	25	3,19044	3,81339	46	8,45445	11,73851
5	1,26116	1,30696	26	3,34199	4,02313	47	8,85604	12,38413
6	1,32106	1,37884	27	3,50073	4,24440	48	9,27670	13,06526
7	1,38382	1,45468	28	3,66702	4,47784	49	9,71734	13,78385
8	1,44955	1,53469	29	3,84120	4,72412	50	10,17892	14,54186
9	1,51840	1,61909	30	4,02366	4,98395	—	—	—
10	1,59052	1,70814	31	4,21478	5,25807	—	—	—

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA *E.*

Coefficienti moltiplicativi da applicare alla retribuzione pensionabile annua riferita al 1° *gennaio* 1954, *ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile annua costante, da attribuire ai servizi anteriori a tale data, ai sensi del comma secondo dell'art.* 17.

Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente
1	0,998	14	0,870	27	0,842	40	0,746
2	0,987	15	0,867	28	0,838	41	0,739
3	0,974	16	0,865	29	0,832	42	0,732
4	0,961	17	0,863	30	0,826	43	0,726
5	0,949	18	0,861	31	0,818	44	0,720
6	0,938	19	0,859	32	0,810	45	0,715
7	0,927	20	0,857	33	0,802	46	0,710
8	0,916	21	0,855	34	0,794	47	0,706
9	0,906	22	0,853	35	0,786	48	0,702
10	0,896	23	0,851	36	0,778	49	0,699
11	0,888	24	0,850	37	0,770	50	0,696
12	0,880	25	0,848	38	0,762	—	—
13	0,874	26	0,846	39	0,754	—	—

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380.

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Disposizioni generali concernenti la riforma del trattamento di quiescenza.

Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive disposizioni, è modificato secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita dalle seguenti tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella *A* annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella *A. U.* allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella *B* annessa alla presente legge;

c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

La rendita di cui alla lettera *b*) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera *c*) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, nonchè l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera *c*) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 3.

La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata su quella diretta come segue:

1) per le parti indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, in base alle aliquote previste dall'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

2) per la parte di cui alla lettera *c*) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.

Art. 4.

L'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituita dalle seguenti due parti:

a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, calcolata in base alle annualità vitalizie risultanti dalla tabella *C* annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

b) dal valore capitale medio della metà della rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) dell'art. 2. Tale valore capitale è calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.

Art. 5.

La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera *e*) dell'art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è costituita dalle seguenti parti:

a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 2;

b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera *b*) del predetto art. 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) è stabilita nella misura fissa di lire 243.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'art. 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'art. 130 oppure ridotti ai termini dell'art. 142 della legge stessa, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

Art. 6.

Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3, su quello che sarebbe spettato o che è stato liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5, prendendo a base, però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, la rendita vitalizia di lire 243.200 annue stabilita dal comma secondo dello stesso art. 5.

Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola applicando le aliquote stabilite dall'art. 3 su quello liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5. La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

Art. 7.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento è pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso può superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli articoli 5 e 6, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'art. 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 159 e del secondo comma dell'art. 160 della legge stessa.

Art. 8.

Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualità di aiutante ufficiale giudiziario è pari all'importo del trattamento determinato in applicazione degli articoli dal 2 al 6, considerando l'intero servizio come prestato in qualità di ufficiale giudiziario, diminuito di un terzo della parte di tale trattamento, calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario. A tal fine si considerano le durate dei rispettivi servizi espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese.

Art. 9.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10.

Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000.

Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente, è dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna.

Art. 11.

La ritenuta prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7.

Art. 12.

In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri Enti, si applicano le norme contenute negli articoli dal 2 al 7 e nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, anche quando tra gli Enti che concorrono alla ricongiunzione dei servizi non è compreso lo Stato.

Art. 13.

Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del trattamento predetto compete, inoltre, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

CAPO II.

Disposizioni generali concernenti modifiche all'ordinamento.

Art. 14.

Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 26 e dalla lettera *a*) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio.

Art. 15.

Il minimo di dieci anni previsto dall'art. 25 e dall'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennità diretta una volta tanto e di quella indiretta, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, è pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, al fine del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto.

Art. 16.

Il diritto all'indennità diretta una volta tanto è esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'art. 25 e dalla lettera *e*) dell'art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità, per l'ufficiale giudiziario è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera *b*) dell'art. 4 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, è pari ad un terzo dell'importo stesso.

Art. 17.

Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante ai sensi del comma primo dell'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 quello eventualmente corrisposto in applicazione dell'art. 16. Quando sussistano le condizioni di servizio per la concessione del trattamento di pensione indiretta, previste dalla lettera *a*) dell'art. 29 del regio decreto sopra citato, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità corrisposta ai sensi dell'art. 16 venga rifusa, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 18.

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, o successivamente, possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati allo Stato, ivi compreso il servizio militare, oppure ad altri enti pubblici, nonchè il riscatto dei servizi prestati anteriormente alla data predetta in qualità di commesso autorizzato. Il servizio complessivo da riscattare viene computato in anni interi, trascurando la frazione, che, però, se superiore a sei mesi, può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

Per i casi di iscrizione alla Cassa di previdenza a partire dal primo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei servizi previsti dal comma precedente non può essere ottenuto per un periodo superiore ad anni diciotto.

La domanda per ottenere il riscatto di cui ai commi precedenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:

a) dall'iscritto, durante il periodo di attività di servizio oppure entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga, dopo la cessazione, entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova, dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;

b) dalla vedova, o dagli orfani, entro novanta giorni dalla data di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

La presentazione può essere fatta alla Cassa di previdenza oppure al capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale l'iscritto presta servizio o lo prestava al momento della cessazione dal servizio stesso. In quest'ultimo caso il capo dell'Ufficio giudiziario appone in calce alla domanda l'attestazione della data di presentazione ed inoltra la domanda stessa direttamente alla Cassa di previdenza.

Nei confronti degli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 novembre 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del termine previsto dalla lettera *b*) è protratta a tale data. Dalla stessa data decorrono i termini previsti dalla lettera *a*), qualora questa risulti più favorevole agli interessati.

Art. 19.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si determina con le norme contenute nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata posteriormente alla data di cessazione dal servizio, il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate della pensione o sull'indennità una volta tanto spettante.

Art. 20.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza Sezione seconda.

In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il direttore generale degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

Art. 21.

L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attività di servizio ha facoltà di versare il contributo in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *D* allegata alla presente legge, in annualità costanti, da pagarsi a rate mensili posticipate, per un numero di anni non superiore al doppio di quelli del servizio riscattato e in nessun caso superiore a quindici.

L'iscritto che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto in una sola volta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

Art. 22.

L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma dell'art. 21.

Per le ulteriori rate, l'iscritto che abbia acquistato diritto a pensione, ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella *D* unita alla presente legge, oppure di chiedere che la pensione stessa sia ridotta di una quota vitalizia, corrispondente a tale valore capitale, da calcolarsi in base alla tabella *C* unita alla presente legge; qualora l'iscritto abbia diritto alla indennità una volta tanto il predetto valore capitale viene trattenuto in una sola volta.

Nel caso in cui l'iscritto muoia in attività di servizio dopo almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda di riscatto e prima dell'integrale versamento del relativo contributo rateale, sul trattamento di quiescenza indiretto si recuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo. Qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la vedova — o gli orfani — con diritto all'indennità una volta tanto sono tenuti al versamento dell'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data della morte dell'iscritto. La vedova — o gli orfani — cui competa la pensione sono tenuti al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

L'iscritto in attività di servizio che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute; in tale caso il periodo riscattato si considera utile a pensione soltanto per una aliquota pari al rapporto tra gli importi versati ed il complessivo contributo in una sola volta dovuto ai sensi dell'art. 19.

Quando la domanda di riscatto sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto, il contributo di cui all'art. 19 — dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione — è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

Art. 23.

Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall'art. 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

Capo III.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24.

Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari relative a casi di cessazione dal servizio di ufficiale giudiziario avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, escluse quelle contemplate dal successivo art. 28, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, è stabilito in tante volte lire 3700 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 148.000. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Per le pensioni ad onere ripartito tra la Cassa predetta ed altre Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'assegno supplementare nell'intera misura risultante dalla applicazione del comma precedente.

Art. 25.

Per le pensioni di cui all'art. 24, ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa stessa l'assegno supplementare nella misura stabilita dal citato art. 24 è dovuto, in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria a carico della Cassa predetta e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quote a carico dello Stato.

Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

Art. 26.

Per le pensioni contemplate dall'art. 24, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni è stabilito nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dagli articoli 2, lettera c), 3, n. 2), e art. 14. Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante.

Ai titolari di pensioni viene conservata, quale assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti, l'eventuale differenza tra l'ammontare spettante anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma.

L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto alla stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433.

Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui al secondo comma la disposizione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 27.

Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'art. 25, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti

ufficiali giudiziari, competono al titolare l'intero assegno di caroviveri temporaneo e l'eventuale assegno personale previsto dall'art. 26. Tali assegni sono dovuti a carico della Cassa, che ha diritto di rivalsa solo per le quote attribuibili agli enti locali, da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

Nei casi di cui al comma precedente, quando il pagamento è fatto dallo Stato, al titolare della pensione compete l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto, da parte dello Stato stesso, a rivalsa alcuna verso la Cassa predetta.

Art. 28.

Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, relativa ad ufficiale giudiziario cessato dal servizio anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, compete, quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa, il corrispondente trattamento di privilegio di cui agli articoli 5 e 6, nella misura prevista dagli articoli stessi, per il servizio complessivo. La Cassa ha diritto di rivalsa a carico degli Enti locali per la eventuale quota del nuovo trattamento attribuibile agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico dello Stato rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'art. 5 si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.

Nei casi di pensione di cui al primo comma, ad onere ripartito tra Cassa, Stato ed eventualmente altri enti, quando il pagamento è fatto dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dall'ordinamento statale, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata nei confronti degli enti locali per le quote del nuovo trattamento attribuibili agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 29.

Per i titolari di pensione diretta di cui all'art. 24 il complessivo trattamento risultante in applicazione dello stesso art. 24 e dell'art. 26 in nessun caso può essere superiore ad annue lire 480.000. A tale fine, l'eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

Art. 30.

Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli articoli dal 24 al 29, da considerarsi come comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compete dalla data da cui ha effetto la presente legge ed è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del predetto trattamento spetta inoltre la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Art. 31.

Il contributo di riscatto di cui agli articoli 19 e 21, riferibilmente ai servizi prestati in qualità di commesso autorizzato con effettiva iscrizione o comunque con obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto ad un terzo qualora la relativa domanda sia stata o venga presentata nel modo e nei termini prescritti dall'art. 18 e comunque entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data della domanda stessa non sia stato ancora conseguito il diritto alla pensione da parte del predetto Istituto.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della comunicazione dell'effettuato riscatto, è tenuto a trasferire alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari i contributi senza interessi ad esso versati riferibilmente al periodo dei servizi di cui al comma predetto, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rimanendo il periodo stesso considerato come non utile a tali fini.

Art. 32.

Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data.

Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 33.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — DE PIETRO — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

ALLEGATO N. 1.

Norme per la determinazione del contributo di riscatto in una sola volta di cui al comma primo dell'art. 19

Si calcola:

a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto oppure a quella della cessazione dal servizio nel caso di domanda presentata dopo la cessazione stessa;

b) la durata complessiva dei servizi e periodi, posteriori a quelli da riscattare, utili ai fini del trattamento di quiescenza, già computabili a favore dell'iscritto alla data di cui alla lettera *a*);

c) la durata di cui alla lettera *b*) aumentata dei servizi o periodi da riscattare calcolati in anni interi;

d) la differenza tra i valori delle due rendite vitalizie, risultanti in base alla tabella *A*, relative all'età di cui alla lettera *a*) e, rispettivamente, alle due durate di servizio di cui alle lettere *c*) e *b*);

e) il prodotto della differenza di cui alla lettera *d*) per il valore dell'annualità vitalizia riportato nella tabella *C* corrispondente all'età dell'iscritto di cui alla lettera *a*);

f) il prodotto del premio unitario di cui alla seguente tabella corrispondente alla predetta età dell'iscritto per il numero degli anni interi di servizio o periodi da riscattare:

Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario
25	6.850	37	16.200	49	27.150	61	41.000
26	7.650	38	17.050	50	28.200	62	42.600
27	8.400	39	17.900	51	29.200	63	44.550
28	9.200	40	18.750	52	30.200	64	46.900
29	10.000	41	19.600	53	31.300	65	49.800
30	10.800	42	20.500	54	32.400	66	51.200
31	11.550	43	21.400	55	33.450	67	52.200
32	12.350	44	22.300	56	34.600	68	52.950
33	13.100	45	23.250	57	35.750	69	53.400
34	13.900	46	24.200	58	37.000	70	53.750
35	14.650	47	25.200	59	38.250	—	—
36	15.450	48	26.150	60	39.600	—	—

Il contributo di riscatto da versarsi in una sola volta è costituito — quando si tratti di ufficiale giudiziario — dall'importo che si ottiene aumentando di quattro noni la somma dei valori di cui alle lettere *c*) ed *f*). Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai due terzi.

AVVERTENZA. — L'età di cui alla lettera *a*) e la durata di cui alla lettera *b*) si calcolano in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

TABELLA A.

Rendite vitalizie di cui alla lettera a) *dell'art.* 2 *calcolate al saggio di interesse del* 4,25 *per cento con il contributo annuo di lire* 6400, *risultanti dalle tavole di mutualità dei sanitari* (1902-1916) *e di eliminazione degli insegnanti pensionati* (1895-1914) *aggiornate con quella di mortalità della popolazione generale italiana — maschi* (1930-1932)

	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																	
Periodo utile in anni	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Periodo utile in anni
1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1
2		900	900	900	900	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
3			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3
4				1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	4
5					2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	5
6						3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	6
7							3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	7
8								4.300	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	8
9									5.100	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500	9
10										5.900	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300	10
11											6.800	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200	7.200	11
12												7.800	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200	12
13													8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	13
14														9.900	10.000	10.100	10.200	14
15															11.100	11.200	11.300	15
16																12.300	12.500	16
17																	13.700	17
18																		18
19																		19
20																		20

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Periodo utile in anni	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	Periodo utile in anni
1	500	500	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1
2	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	2
3	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	3
4	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	4
5	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400	5
6	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200	6
7	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	7
8	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	6.000	8
9	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.800	6.900	9
10	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.600	7.700	7.900	10
11	7.300	7.300	7.300	7.400	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.200	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000	11
12	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.200	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100	12
13	9.200	9.300	9.300	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300	10.400	10.600	10.800	11.000	11.300	13
14	10.300	10.300	10.400	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800	11.000	11.100	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000	12.300	12.500	14
15	11.400	11.500	11.600	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500	12.600	12.800	13.100	13.300	13.600	13.800	15
16	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400	13.600	13.700	13.900	14.100	14.400	14.600	14.900	15.200	16
17	13.800	13.900	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.800	14.900	15.100	15.300	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700	17
18	15.100	15.300	15.400	15.500	15.700	15.800	15.900	16.100	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000	17.300	17.600	17.900	18.300	18
19		16.700	16.800	17.000	17.100	17.300	17.400	17.600	17.800	17.900	18.100	18.300	18.600	18.900	19.200	19.600	20.000	19
20			18.300	18.500	18.700	18.900	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000	20.300	20.600	20.900	21.300	21.800	20
21				20.100	20.300	20.500	20.700	20.900	21.100	21.400	21.600	21.800	22.100	22.400	22.800	23.200	23.700	21
22					22.000	22.300	22.500	22.800	23.000	23.200	23.500	23.700	24.000	24.300	24.700	25.200	25.700	22
23						24.100	24.400	24.700	24.900	25.200	25.500	25.800	26.100	26.400	26.800	27.300	27.800	23
24							26.300	26.700	27.000	27.300	27.600	27.900	28.300	28.700	29.100	29.500	30.100	24
25								28.800	29.100	29.500	29.900	30.200	30.600	31.000	31.500	32.000	32.500	25
26									31.400	31.800	32.200	32.600	33.100	33.500	34.000	34.500	35.100	26
27										34.200	34.700	35.200	35.700	36.200	36.700	37.300	37.900	27
28											37.300	37.900	38.400	39.000	39.600	40.200	40.900	28
29												40.700	41.300	41.900	42.600	43.300	44.100	29
30													44.300	45.000	45.800	46.600	47.400	30
31														48.200	49.100	50.000	50.900	31
32															52.600	53.600	54.600	32
33																57.300	58.500	33
34																	62.600	34

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Periodo utile in anni	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	Periodo utile in anni
1	700	700	700	700	700	700	700	800	800	800	800	900	900	900	900	1.000	1
2	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	2
3	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3
4	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000	4.100	4.300	4
5	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5
6	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900	6.200	6.400	6.700	7.000	6
7	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600	6.900	7.200	7.500	7.800	8.200	8.500	7
8	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500	8.900	9.300	9.700	10.200	8
9	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.300	8.500	8.800	9.100	9.500	9.900	10.300	10.800	11.400	11.900	9
10	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	9.200	9.500	9.800	10.100	10.500	10.900	11.400	11.900	12.500	13.100	13.800	10
11	9.200	9.400	9.600	9.900	10.100	10.400	10.800	11.100	11.500	12.000	12.500	13.000	13.600	14.300	15.000	15.800	11
12	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400	11.800	12.100	12.500	13.000	13.500	14.100	14.700	15.400	16.200	17.000	17.900	12
13	11.500	11.800	12.100	12.400	12.800	13.200	13.600	14.100	14.600	15.100	15.800	16.500	17.300	18.200	19.100	20.200	13
14	12.800	13.100	13.400	13.800	14.200	14.600	15.100	15.600	16.200	16.900	17.600	18.400	19.300	20.300	21.400	22.600	14
15	14.200	14.500	14.900	15.300	15.700	16.200	16.700	17.300	18.000	18.700	19.500	20.400	21.400	22.600	23.800	25.200	15
16	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300	17.900	18.400	19.100	19.800	20.600	21.500	22.600	23.700	25.000	26.400	27.900	16
17	17.100	17.500	18.000	18.500	19.000	19.600	20.300	21.000	21.800	22.700	23.700	24.800	26.100	27.500	29.100	30.800	17
18	18.700	19.200	19.700	20.200	20.800	21.500	22.200	23.000	23,900	24.900	26.000	27.200	28.600	30.200	32.000	33.900	18
19	20.400	20.900	21.500	22.100	22.700	23.400	24.200	25.100	26.100	27.200	28.400	29.800	31.300	33.100	35.000	37.200	19
20	22.200	22.800	23.400	24.000	24.700	25.500	26.400	27.300	28.400	29.600	30.900	32.500	34.200	36.100	38.200	40.600	20
21	24.200	24.700	25.400	26.100	26.800	27.700	28.600	29.700	30.900	32.200	33.600	35.300	37.200	39.300	41.600	44.300	21
22	26.200	26.800	27.500	28.300	29.100	30.000	31.000	32.200	33.500	34.900	36.500	38.300	40.400	42.700	45.300	48.200	22
23	28.400	29.000	29.800	30.600	31.500	32.500	33.600	34.800	36.200	37.800	39.500	41.500	43.700	46.300	49.100	52.300	23
24	30.700	31.400	32.200	33.000	34.000	35.100	36.300	37.600	39.100	40.800	42.700	44.900	47.300	50.000	53.100	56.600	24
25	33.200	33.900	34.700	35.700	36.700	37.800	39.100	40.600	42.200	44.000	46.100	48.400	51.100	54.100	57.400	61.200	25
26	35.800	36.600	37.400	38.400	39.600	40.800	42.200	43.700	45.500	47.500	49.700	52.200	55.100	58.300	61.900	66.000	26

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Periodo utile in anni	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	Periodo utile in anni
27	38.700	39.400	40.400	41.400	42.600	43.900	45.400	47.100	48.900	51.100	53.500	56.200	59.300	62.800	66.700	71.200	27
28	41.700	42.500	43.500	44.600	45.800	47.200	48.800	50.600	52.600	54.900	57.500	60.400	63.800	67.500	71.800	76.600	28
29	44.900	45.800	46.800	48.000	49.300	50.800	52.400	54.300	56.500	59.000	61.700	64.900	68.500	72.600	77.200	82.400	29
30	48.300	49.300	50.400	51.600	53.000	54.500	56.300	58.300	60.700	63.300	66.300	69.600	73.500	77.900	82.800	88.400	30
31	51.900	53.000	54.200	55.500	56.900	58.600	60.500	62.600	65.100	67.900	71.000	74.700	78.800	83.500	88.800	94.900	31
32	55.700	56.900	58.200	59.600	61.200	62.900	64.900	67.200	69.800	72.700	76.100	80.000	84.500	89.500	95.200	101.700	32
33	59.700	61.000	62.400	64.000	65.700	67.500	69.600	72.000	74.800	77.900	81.600	85.700	90.400	95.900	102.000	108.900	33
34	63.900	65.400	66.900	68.600	70.500	72.500	74.700	77.200	80.100	83.500	87.300	91.700	96.800	102.600	109.100	116.600	34
35	68.400	69.900	71.600	73.500	75.500	77.700	80.100	82.800	85.900	89.400	93.500	98.100	103.600	109.700	116.700	124.700	35
36		74.700	76.600	78.600	80.800	83.200	85.800	88.700	92.000	95.800	100.100	105.000	110.800	117.300	124.800	133.300	36
37			81.800	84.000	86.400	89.000	91.900	95.000	98.600	102.600	107.100	112.400	118.500	125.400	133.400	142.500	37
38				89.700	92.300	95.100	98.200	101.700	105.500	109.800	114.700	120.200	126.700	134.100	142.500	152.200	38
39					98.500	101.600	104.900	108.700	112.800	117.500	122.700	128.600	135.500	143.400	152.300	162.600	39
40						108.300	112.000	116.000	120.500	125.600	131.200	137.600	144.900	153.300	162.700	173.700	40
41							119.400	123.800	128.700	134.100	140.200	147.100	155.000	163.900	173.900	185.500	41
42								131.900	137.200	143.100	149.700	157.100	165.600	175.100	185.900	198.200	42
43									146.100	152.600	159.700	167.700	176.800	187.100	198.600	211.800	43
44										162.500	170.200	178.800	188.700	199.700	212.100	226.200	44
45											181.200	190.500	201.200	213.000	226.400	241.500	45
46												202.700	214.300	227.100	241.400	257.700	46
47													228.000	241.800	257.300	274.800	47
48														257.200	273.900	292.800	48
49															291.300	311.600	49
50																341.400	50

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA *B*.

Rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, di cui alla lettera b) *dell'art.* 2

ANNI UTILI	RENDITA	ANNI UTILI	RENDITA
1	6.080	21	127.680
2	12.160	22	133.760
3	18.240	23	139.840
4	24.320	24	145.920
5	30.400	25	152.000
6	36.480	26	158.080
7	42.560	27	164.160
8	48.640	28	170.240
9	54.720	29	176.320
10	60.800	30	182.400
11	66.880	31	188.480
12	72.960	22	194.560
13	79.040	33	200.640
14	85.120	34	206.720
15	91.200	35	212.800
16	97.280	36	218.880
17	103.360	37	224.960
18	109.440	38	231.040
19	115.520	39	237.120
20	121.600	40	243.200

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA *C*.

Valori delle annualità vitalizie a pagamenti mensili posticipati e complete calcolate in base alla mortalità degli insegnanti pensionati (1895-1914) *aggiornata con quella della popolazione generale italiana — maschi —* (1930-1932).

(Saggio d'interesse del 4,25 %)

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia
21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11 —	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15 —	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14,87	46	12,56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12 —	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA *D*.

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni degli iscritti che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di anni quindici.

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *D*.

1° Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli iscritti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *C*, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI

Età dell'iscritto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Età dell'iscritto
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	21
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	22
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	23
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	24
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	25
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0991	0,0085	0,0081	0,0077	26
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	27
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	28
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0031	0,0077	29
30	0,0854	0,0437	0,0208	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	30
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	31
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	32
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	33
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	34
35	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	35
36	0,0855	0,0437	0,0298	0,0299	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	36
37	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	37
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	38
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	00,140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	39
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	40
41	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	41
42	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	42
43	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	43
44	0,0856	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	44
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	45
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081	46
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	47
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,0128	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	48
49	0,0857	0,0439	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	49

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	50
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	51
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084	52
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	53
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085	54
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,0131	0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086	55
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132	0,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	56
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0166	0,0147	0,0133	0,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088	57
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,0133	0,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089	58
59	0,0861	0,0444	0,0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,0134	0,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091	59
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0135	0,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092	60
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137	0,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094	61
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,0138	0,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096	62
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0139	0,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098	63
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,0141	0,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101	64
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,0143	0,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104	65
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,0145	0,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107	66
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,0148	0,0138	0,0130	0,0124	0,0119	0,0115	0,0112	0,0110	67
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,0150	0,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114	68
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,0154	0,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118	69
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0157	0,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0123	70
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0161	0,0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128	71
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,0165	0,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134	72
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0170	0,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140	73
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0176	0,0167	0,0161	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147	74
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0182	0,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155	75

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA